

(N. 656)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia, autorizzazioni a procedere) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 ottobre 1949 (V. Stampato N. 627)

d'iniziativa del deputato RESCOIGNO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 OTTOBRE 1949

**Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352,
concernente gli incaricati di funzioni giudiziarie.**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli incaricati di funzioni giudiziarie che hanno lodevolmente esercitato senza interruzione, per almeno 18 mesi, le funzioni stesse, possono, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, essere ammessi, senza limiti di posti e di età, all'esame per la nomina ad aggiunto giudiziario, per la cui preparazione potranno richiedere un congedo straordinario di non più di tre mesi, con la corresponsione di tutti gli assegni ed indennità di cui godono.

La stessa disposizione del comma precedente si applica, previo parere favorevole del Consiglio giudiziario del distretto di residenza, ai vice pretori onorari con funzioni di uditori giudiziari, a norma dell'articolo 32, secondo

comma, del decreto-legge 10 gennaio 1941, n. 12, sempreché siano ancora in carica e abbiano lodevolmente esercitato senza interruzione per almeno tre anni le loro funzioni.

L'esame si svolgerà la prima volta contemporaneamente a quello per la promozione ad aggiunto giudiziario degli uditori nominati con decreto ministeriale 30 ottobre 1948. Saranno tuttavia formate distinte graduatorie e gli aggiunti provenienti dal concorso per uditore avranno la precedenza nel ruolo generale della magistratura.

Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 133, 134 e 135 del vigente ordinamento.

Art. 2.

Sono dispensati dal servizio gli incaricati di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge i quali al termine di sei anni dalla assunzione, non si sono presentati all'esame di

cui all'articolo precedente, e quelli che, presentatisi due volte, non hanno superato la prova.

Sono altresì dispensati dal servizio coloro che, dichiarati una volta non idonei, non si siano presentati al successivo esame, che sarà bandito dopo due anni dal primo.

Il periodo del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni giudiziarie equivale al periodo di pratica richiesto per l'ammissione all'esame di procuratore legale.

Art. 3.

Restano ferme, in quanto non modificate dalla presente legge, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, concernente i laureati in giurisprudenza incaricati di funzioni giudiziarie.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.